

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

tra Aziende Unità Sanitarie /Società della Salute ed Enti Gestori di strutture terapeutiche residenziali e/o diurne per persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo

TRA

La Società della Salute Lunigiana P.I./CF Iva 01230070458 - C.F. 90009630451 con sede in Aulla (MS) , Largo Giromini 2, di seguito denominata per brevità SdS, legalmente rappresentata dal Direttore f.f. nella persona del Dott. Baldi Amedeo, nato a _____ il _____il quale agisce nel presente atto, in nome, per conto e nell'interesse della stessa presso la quale risulta domiciliato per la carica

E

L'Ente _____ CF/P.I. _____ con sede legale in _____() di seguito denominato per brevità Ente, legalmente rappresentato da _____ nato a _____ il _____, il/la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Ente presso il quale risulta domiciliato per la carica

PREMESSO

- che l'Ente gestisce la seguente struttura autorizzata e accreditata per l'esercizio di attività sanitarie terapeutiche in regime residenziale e/o diurno per persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo ai sensi della Legge regionale _____, n. _____ “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali” – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.

- Denominazione e ubicazione struttura:

- autorizzata all'esercizio per n. _____posti residenziali dalla Giunta Regionale _____ con provvedimento n. _____ del _____

- Autorizzata con _____ n. _____del _____ all'esercizio e al funzionamento;

- Accreditata con _____ n. _____ del _____ (scadenza al _____)

- che l'Ente dichiara che nella sopracitata struttura sono erogati i seguenti percorsi residenziali: _____come definiti dalla Delibera di Giunta regionale n. _____-- del _____

_____ “Approvazione degli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabili, minori e dipendenza.

- che l'Ente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- che il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 117 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e in applicazione della normativa vigente in materia alla quale si fa espresso riferimento;
- che l'Ente Gestore è tenuto a svolgere le funzioni di prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo con modalità d'intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo, sia statali che regionali, perseguendo il recupero della salute fisica e psichica delle persone in trattamento;
- che nello svolgimento delle funzioni di cui al precedente capoverso l'Ente si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi di trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura e nel percorso previsto per la stessa;
- che ai sensi del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e della Delibera di Giunta regionale Toscana n. 513 del 16 aprile 2019 l'inserimento di persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo nella struttura di seguito indicata è richiesto dalla Aziende USL Toscana Nordovest\SdS Lunigiana di residenza delle stesse tramite i Servizi pubblici per le Dipendenze (Ser.D) che, contestualmente al Progetto Terapeutico Individuale, trasmettono all'Ente gestore la tipologia del percorso individuata, la durata prevista per l'attuazione del percorso terapeutico e la corrispondente assunzione dell'impegno economico;
- che ai sensi del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, il presente contratto ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Unità Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale.
- che il presente contratto è regolamentato nell'ambito di un complesso quadro normativo statale e regionale del quale, di seguito, si richiamano, anche se a titolo non esaustivo, gli atti più significativi:

Decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 9 ottobre 1990 (*“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”*);

Atto di intesa Stato-Regioni del 9 febbraio 1993 (*definisce il rapporto tra le strutture private e il servizio pubblico e indica criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli Enti Ausiliari che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli Albi di cui all'art. 16 del DPR 309/90*);

Legge 18 febbraio 1995, n. 45 (*“Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze” ed in particolare il primo comma*

dell'art. 4 che prevede l'emanazione di un nuovo Atto di Intesa Stato-Regioni per la definizione dei requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e sociali da parte degli Enti Ausiliari di cui agli artt. 115 e 116 del Testo Unico sulle dipendenze (D.P.R. 309/90);

Atto di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999 (*"Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso"*);

Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 convertito con modificazioni dalla **Legge 16 maggio 2014, n. 79** *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale"* che ha tra l'altro modificato la denominazione del **"Servizio pubblico per le tossicodipendenze"** in **"Servizio pubblico per le dipendenze"**;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, pubblicato sulla GU n. 65 del 18 marzo 2017, recante *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"* che dispone a carico del Servizio Sanitario Nazionale:

- *l'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto e l'assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (articolo 28 DPCM);*
- *l'assistenza semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (articolo 32 DPCM);*

Delibera di Giunta regionale toscana n. 487 del 13 giugno 2011 *"Approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Toscana, le Aziende USL e il Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di prevenzione e recupero di persone con problemi di dipendenza"*;

Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 *"Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento"*;

Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 57 *"Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)"* che, tra l'altro dispone l'abrogazione della legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 *"Istituzione dell'Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti: criteri e procedure per l'iscrizione"* e stabilisce che con il Regolamento attuativo della L.R. 51/2009 vengano disciplinati i requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture di riabilitazione per tossicodipendenti;

Delibera di Giunta regionale toscana n. 110 del 14 febbraio 2017 *“Legge regionale n. 51/2009: individuazione dei processi riabilitazione, salute mentale, dipendenze e ambulatoriale ed approvazione dei requisiti di processo per l'accreditamento istituzionale. Approvazione definitiva”*

Delibera di Giunta regionale toscana n. 513 del 16 aprile 2019 “Approvazione dello schema di Convenzione quadro tra Regione Toscana, le Aziende USL e il C.E.A.R.T. (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana) in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali e diurni” che ha approvato i nuovi percorsi residenziali e diurni per la riabilitazione delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e il relativo sistema tariffario;

- che la SdS valuta necessario, in relazione al suo fabbisogno, avvalersi dell'Ente per l'erogazione di prestazioni a ciclo continuativo in fase post-acuta per persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo presso la struttura gestita dall'Ente medesimo;
- che pertanto le parti intendono dare avvio ad un contratto basato sui percorsi terapeutici residenziali e diurni per la riabilitazione e il recupero di persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco;
- che l'Azienda_____ ha stipulato con l'Ente gestore un accordo contrattuale, prot. _____ con decorrenza dal _____, con durata triennale.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Sono oggetto del presente atto i percorsi di cura e riabilitazione in regime residenziale e diurno per le persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo, così come definiti e approvati dalla normativa della Regione _____ e dalla Giunta Regionale Toscana con propria Deliberazione n. 513 del 16 aprile 2019, svolti dalla struttura gestita dall'Ente.

Art. 3 – Strutture – Percorsi - Prestazioni

La struttura gestita dall'Ente, debitamente autorizzata e accreditata così come indicato in premessa, e presso la quale sono svolti i percorsi oggetto del presente atto è di seguito indicata:

- Denominazione e ubicazione struttura: _____
- Capacità ricettiva complessiva autorizzata e accreditata: n.posti_____
- Denominazione percorso e posti residenziali dedicati: n. posti_____
- Le caratteristiche dei percorsi, la tipologia di utenza, le prestazioni erogate, la durata massima e il personale necessario per lo svolgimento degli stessi sono definiti dalla

normativa della Regione _____ ed alla Delibera Giunta Regionale Toscana n. 513 del 16 aprile 2019 alla quale le parti rimandano e fanno espressamente riferimento.

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività

1. Norma generale – L'Ente si impegna ad assicurare:

- il massimo grado di trasparenza nella gestione delle proprie attività;
- il rispetto dei fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura e nel percorso di riabilitazione
- evitare ogni forma di violenza fisica, psichica e morale perseguendo senza fini di lucro il recupero della salute fisica e psichica delle persone in trattamento;
- la formazione permanente ed integrata del proprio personale, la verifica e valutazione dei risultati come frutto di una metodologia concordata, testata ed estesa a tutti i servizi operanti nel territorio;
- garanzie rispetto al personale previsto da ogni percorso assistenziale e agli standard di qualità in ogni tipo di prestazione;
- la risposta ai debiti informativi nei tempi e con le modalità che saranno indicati dalla Regione e dall'Azienda;
- a svolgere le funzioni di prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo, con modalità d'intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo, sia statali che regionali.

2. Organizzazione – Per quanto attiene alle modalità organizzative per il funzionamento dei percorsi residenziali svolti nella struttura di cui al precedente Art. 3, in materia di:

- tipologia e caratteristiche dei soggetti da inserire nei percorsi terapeutici;
- inserimento dei soggetti nei percorsi terapeutici;
- autorizzazione alla permanenza dei soggetti nei percorsi terapeutici;
- prestazioni da erogare in ogni singolo percorso terapeutico;
- durata del percorso terapeutico;
- apertura della struttura;
- personale, e impegno orario dello stesso necessario per ogni singolo percorso, si rinvia a quanto espressamente indicato nella normativa attualmente vigente .

Art. 5 – Sistema remunerativo

Tariffe regionali - I percorsi terapeutici espressamente indicati al precedente art. 3, per ciascuna giornata di presenza in regime residenziale, sono remunerati con la tariffa giornaliera pari ad Euro _____ onnicomprensiva, come da normativa della Regione _____ e in ottemperanza

alle disposizioni della Delibera di Giunta regionale toscana n. 513 del 16 aprile 2019, che prevede la possibilità di invii in comunità extraregionali solo per motivate esigenze terapeutiche

La tariffa sarà corrisposta dalla SdS all'Ente a far data dal

5.1. Riconoscimento della retta nei percorsi residenziali nei periodi di assenza dell'utente

Si concorda che in caso di assenza dell'utente accolto in trattamento la SdS si impegna a corrispondere:

- a) la retta piena, fino ad un massimo di 8 giorni, se l'assenza risponde agli obiettivi del PTI.
- b) la retta ridotta al 50% in caso di assenza, e fino a un massimo di 20 giorni consecutivi, dovuta a ricovero ospedaliero o per altri motivi correlati alle esigenze di salute del soggetto o di un suo familiare.
- c) nel caso si verifichino assenze dettate da altre cause quali carcerazione, allontanamento volontario o per motivi disciplinari, non verrà corrisposta nessuna retta.

L'ente è tenuto a comunicare secondo gli ordinari mezzi di comunicazione ai Servizi e Enti competenti nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 ore, i casi di assenza per abbandono volontario e non concordato.

Il punto c) non è applicabile nel caso in cui si tratti di assenze di utenti minorenni e adulti con particolari restrizioni in ambito giuridico che vincolano la struttura alla conservazione del posto.

Nei casi previsti al punto a) e al punto b) l'Ente altresì, è tenuto a conservare il posto di accoglienza all'assistito in modo che al suo rientro possa proseguire l'attività assistenziale propria del percorso nel quale era stato inserito.

Art. 6 – Efficacia territoriale del contratto

1. Ai sensi del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, il presente contratto ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie regionali ed extra regionali facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Le Aziende Sanitarie diverse da quella contraente, che intendano avvalersi dei percorsi di cui al presente contratto ai sensi e per gli effetti del principio fissato al precedente comma 1, si atterranno alle disposizioni in essa contenute. Le stesse Aziende Sanitarie che si assumono l'impegno economico a seguito della richiesta di inserimento di propri assistiti nella struttura dell'Ente, con le modalità di cui al successivo art. 7, provvederanno direttamente al pagamento a favore dello stesso Ente entro il termine di cui al successivo art. 12 del presente contratto, decorso il quale sono applicabili gli interessi di legge, secondo le forme stabilite dallo stesso articolo.

3. L'Ente è tenuto a fornire copia del presente contratto alle Aziende Sanitarie di cui al precedente comma 2 interessate all'inserimento di propri assistiti.

Art. 7 – Modalità d’inserimento dei soggetti in trattamento

Ai sensi dello stesso DPR 9 ottobre 1990, n. 309, l’inserimento di soggetti nei percorsi terapeutici svolti dalla struttura gestita dall'Ente, è richiesto dalle Aziende USL\SdS di residenza dei medesimi tramite i Servizi pubblici per le Dipendenze (Ser.D) che, contestualmente al Progetto Individuale di Trattamento, trasmettono all’Ente medesimo, la richiesta di inserimento che dovrà contenere:

- il tipo di percorso terapeutico richiesto per il soggetto da inserire;
- la durata del percorso;
- l'assunzione dell'impegno economico.

Art. 8 – Prestazioni aggiuntive

Eventuali prestazioni aggiuntive, offerte dall’Ente nella struttura di cui al presente atto, sono definite, unitamente ai corrispettivi tariffari, in appositi accordi tra l’Ente e le Aziende Sanitarie\SdS interessate.

In ogni caso le tariffe per prestazioni aggiuntive possono essere corrisposte unicamente ove il Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D) inviante ne faccia richiesta scritta all’Ente, mediante il Progetto Individuale di Trattamento formulato all’inserimento o con un suo successivo aggiornamento.

Art. 9 – Personale

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l’Ente dichiara sotto la propria responsabilità di rispettare gli standard funzionali e di personale stabiliti dai nuovi percorsi terapeutici residenziali e diurni per persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo come da normativa vigente.

A tal fine l'Ente si impegna a depositare presso i Ser.D territorialmente competenti e presso le strutture dallo stesso gestite, l'elenco del personale utilizzato a decorrere dall'1.5.2019, distinto per categoria e profilo professionale sulla base degli standard minimi dei percorsi terapeutici di cui al presente atto e secondo gli standard minimi previsti dalla normativa vigente. L’Ente si impegna altresì a comunicare ogni e qualsiasi variazione di organico al momento in cui questa si dovesse verificare. Lo stesso Ente si impegna inoltre ad inviare all’Azienda/SdS periodica dichiarazione attestante la corretta tenuta amministrativa del personale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Art. 10 – Fatturazione -

L’Ente, di norma entro 10 giorni successivi dal termine del mese di riferimento, presenterà all’Azienda/SdS la fattura in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale. Tale documento

dovrà essere corredato dalla documentazione probatoria giustificativa delle somme rimesse, con le forme, le modalità e i termini consolidati nel tempo e comunque in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto, fatto salvo l'impegno ad adeguarsi, se del caso e all'occorrenza, alle future richieste dell'Azienda/SdS nell'ottica della reciproca collaborazione.

Art. 11 – Pagamento

L'Azienda/SdS si impegna a corrispondere il pagamento della tariffa oggetto del percorso terapeutico di cui al presente atto entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall'Ente.

Le tariffe sono a carico dell'Azienda Sanitaria/SdS di provenienza del soggetto inserito nella struttura.

Le Aziende Sanitarie/SdS che utilizzano il presente atto si impegnano a corrispondere il pagamento delle spettanze dell'Ente nei tempi previsti dalla legge e comunque non oltre 60 giorni dall'emissione della fattura, trascorsi i quali l'Ente si riserva di applicare gli interessi legali a termini di legge.

Art. 12 – Assicurazioni

L'Ente garantisce la copertura assicurativa del personale di cui al precedente art. 9, per la responsabilità civile verso terzi o cose di terzi e contro gli infortuni sul lavoro compresi gli incidenti anche in itinere, che potrebbero verificarsi nell'espletamento delle mansioni connesse con la gestione dei servizi di cui al presente contratto/convenzione.

Art. 13 - Mantenimento requisiti e controlli

L'Ente si impegna a garantire la persistenza di tutti i requisiti funzionali e di personale previsti dalla normativa vigente, per la tipologia dei percorsi terapeutici gestiti.

L'Ente si impegna altresì a dare all'Azienda/SdS, mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata, immediata comunicazione di ogni intervenuta variazione, fermo restando l'obbligo di garantire la presenza continuativa di personale nella struttura per tutta la durata prevista dalle specifiche caratteristiche del percorso secondo le variazioni intervenute.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Le parti, ciascuna per la propria competenza, si impegnano al rispetto di quanto disposto dal *D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali*?

La SdS all'atto di sottoscrizione dell'accordo contrattuale provvederà a nominare il Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali, sulla base di apposito modello che verrà sottoscritto dalle parti.

Art. 15 - Diritti dell'utente

L'Ente riconosce il diritto alla tutela dell'utente, sia che il diritto stesso sia esercitato di persona,

che in nome e per conto di questa da organismi portatori di interessi diffusi legittimati a tutelare e a promuovere i diritti dei cittadini utenti.

Art. 16 - Carta dei servizi

L'Ente si impegna ad adottare una propria carta dei servizi sulla base della vigente normativa nazionale e regionale.

Di detta carta dei servizi è data adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 17 - Sicurezza sul lavoro

L'Ente si impegna a garantire con oneri a suo carico, sia per quanto riguarda la struttura che per il personale a qualsiasi titolo impiegato, il pieno rispetto degli obblighi previsti dal

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "*Nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro – TUSL*" emanato in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123. L'Ente dà atto altresì di essere costantemente impegnato per la eliminazione di ogni fattore di rischio che possa costituire un pericolo per la salute dei propri lavoratori e dei soggetti accolti in trattamento.

Art. 18 – Inadempienze

Eventuali inadempienze dell'Ente del rispetto di una o più clausole del presente contratto sono contestate per iscritto dall'Azienda/SdS che fissa un termine per la relativa regolarizzazione.

Trascorso inutilmente il termine previsto o ove le inadempienze riguardino spostamenti non concordati di utenti in altra tipologia di percorso terapeutico diverso da quello inizialmente richiesto dal competente Servizio per le Dipendenze (Ser.D), l'Azienda/SdS, fatte salve le sanzioni per mendacità e non veridicità previste dalla legge, si asterrà dal corrispondere alcun corrispettivo economico per quanto contestato.

Art. 19 – Validità e cause risolutive e di recesso

1. **(Validità)** Il presente atto, quale schema di accordo contrattuale, ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione della Giunta della SdS.

La SdS provvederà, successivamente ,per ogni inserimento a contestualizzare il medesimo schema.

2. **(Cause risolutive e di recesso)** Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal presente atto per giusta causa con il preavviso di almeno tre mesi. L'Azienda/SdS ha facoltà di risolvere il presente atto in caso di inadempimenti che pregiudichino gravemente il servizio a danno dell'utenza, ovvero che impediscano la regolare esecuzione delle attività oggetto dello stesso. L'inadempimento è contestato per iscritto dall'Azienda/SdS che può diffidare ad

adempire e comporta la contestuale sospensione del rapporto contrattuale. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la controparte abbia adempiuto o fornito motivata e formale giustificazione in merito, il presente contratto è risolto di diritto. Tra le fattispecie di inadempimento le parti, fanno esplicito riferimento:

- all'obbligo di appropriatezza delle prestazioni erogate;
- alla perdita dell'autorizzazione e dell'accreditamento e al venir meno dei requisiti funzionali e di personale previsti dalla normativa vigente;
- al trattamento dei dati personali;
- alle modalità formali di fatturazione;
- alla mancata collaborazione con i Servizi per le Dipendenze (Ser.D) delle Aziende Sanitarie/SdS ai fini dell'attuazione degli interventi relativi alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla Dipendenza;
- alla mancata comunicazione alle Aziende Sanitarie/SdS competenti per territorio dei dati necessari alla relazione sulla verifica del trattamento dei soggetti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena;
- all'indebito affidamento delle attività oggetto del presente contratto/convenzione ad altri Enti o soggetti terzi estranei all'Ente o alla struttura;
- all'indebita richiesta di compartecipazione economica all'utenza;
- a reiterate inadempienze sui debiti informativi nei confronti dell'Azienda/SdS e della Regione.

Si osservano altresì, se e in quanto applicabili le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale previste dal Capo XIV Sezione I° del Codice Civile articoli da 1453 a 1462.

Art. 20 - Foro competente

In caso di controversie che possano insorgere nell'applicazione del presente atto è competente il foro di *Massa*.

Art. 21 - Divieto di cessione

Il presente contratto non è cedibile a terzi a pena di nullità.

Art. 22 - Bollo e registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo. Lo stesso è registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse ai sensi di legge.

Art. 23 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme generali in materia contrattuale previste dal Codice Civile e dalle specifiche disposizioni

regolamentari e di indirizzo, statali e regionali, emanate nelle materie di cui alla presente convenzione.

Art. 24- Norma finale

Le parti contraenti si danno reciprocamente atto, tenuto conto anche della durata triennale del presente atto, che eventuali modifiche in grado di interferire con l'assetto economico e giuridico dello stesso, sia per gli effetti correlati a disposizioni di legge o ad atti aventi forza di legge statali e regionali, che per eventi ad oggi non prevedibili, saranno apportate previa sottoscrizione di atti aggiuntivi ad integrazione delle norme contrattuali ivi previste. Ogni e qualsiasi protocollo aggiuntivo o altre clausole derivanti da pattuizione tra le parti non direttamente derivante dalla normativa statale e regionale vigente in materia, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle parti contraenti entro i limiti stabili da disposizioni regolamentari, risultate in essere alla data di sottoscrizione del presente atto, sono state recepite dallo stesso e a decorrere dalla medesima data di sottoscrizione ogni modifica alle modalità di svolgimento e/o di remunerazione dei servizi svolti sarà formalizzata con appositi atti integrativi sottoscritti dai legali rappresentanti delle parti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la SdS Lunigiana

Per l'Ente

IL DIRETTORE F.F.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
